

Determinazione del Direttore numero 195 del 22.06.2026

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA – SEZIONE LAVORO		
BENEFICIARIO:	Avv.ti Fabrizio Colasurdo e Raffaella Di Giovanni	CIG: BC1CC447DB
Importo: € 1.528,49(IVA esclusa)		
Destinatari:	<ul style="list-style-type: none">▪ DIRETTORE - Dr.Eros Donatelli▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 5 – Dr.ssa Marzia Sanvitale▪ CAPO AREA AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI- Dr.ssa Serenella Camerlengo▪ RESP. SETTORE ECONOMATO– Dr.ssa Mariangela Scannella▪ IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - Angelo Fragnito▪ BENEFICIARI- Avv. Fabrizio Colasurdo fabrizio.colasurdo@avvocati-torino.it Avv. Raffaella Di Giovanni avv.rdigiovanni@gmail.com	
Pubblicazione sul sito istituzionale:	X Albo pretorio X Sezione Trasparenza Amministrativa	

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 1 del 10.01.2024

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del d. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
- l'art. 2 – lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
- con acconcio contratto di servizio 02/2010 questa Azienda gestisce i servizi socio-assistenziali per conto e in nome del Comune di Montesilvano (Pe);

Fatto rilevare che con le Determinazioni direttoriali nn.ri 793 in data 13.10.2022 e 801 in data 18.10.2022 veniva statuita *"la trasformazione del contratto con le dipendenti S. D. P., C. M., E. M., E. D. G., C.A. e M. V., con passaggio al livello 2' CCNL UNEBA - profilo coordinatore pedagogico di nido - part-time 32 ore settimanali, Macrostruttura 2 filiale FSC - POTENZIAMENTO ASILI NIDO COMUNALI a far data dallo 01/11/2022"*;

Evidenziato che le successive declaratorie di variazione contrattuale profilavano l'inquadramento per le mansioni ordinarie delle dott.sse C. M., M. V. ed E. D. G. quali *"coordinatore pedagogico di asilo nido – Liv. 2° CCNL UNEB con passaggio dal 3° Super al 2° ex CCNLUNEBA e profilo, con passaggio da Educatore professionale a Pedagogista – Coordinatore pedagogico di asilo nido"* (Prot. nn.ri 11745, 11746 e 11749 del 03.11.22);

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4481500 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682 Codice Fisc.

91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice IPA: asissm

Posto che nel febbraio u.s., con distinte vertenze CGIL, veniva richiesto per le summenzionate Dottoresse *“il riconoscimento nonché il pagamento del trattamento economico afferente al salario accessorio per funzione di coordinamento di cui all’art. 43 CCNL UNEBA dal 01/11/2022 al 31/12/2022 con importo pari a € 41,32 al mese per 14 mensilità e dal 01/01/2023 con importo pari a € 50,00 al mese per 14 mensilità”*;

Dato atto che l’Azienda Speciale prontamente riscontrava *in quanto “si ritiene che l’inquadramento al livello 2° del CCNL UNEBA già presupponga e remunerer funzioni di coordinamento”* posto che l’art. 43 CCNL UNEBA riconosce l’indennità per chi viene chiamato a svolgere funzioni di coordinamento (che ha di base un livello più basso), e quindi non le ha già per inquadramento;

Fatto rilevare che, con diffida del 21.04.2026 a ministero dell’Avv. Matteo Tresca, veniva *“contestata la posizione da Voi espressa in quanto basata su una interpretazione errata e non condivisibile delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (UNEBA) e si reitera la richiesta delle mie assistite”* in ordine al riconoscimento del salario accessorio per le funzioni di coordinamento ex CCNL UNEBA *“nonché alla corresponsione di tutte le relative differenze retributive maturate dalla data di formale conferimento dell’incarico oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”*;

Rilevato che la diffida *de qua* veniva riscontrata dai legali dell’Azienda Speciale che contestavano la domanda poiché *“contando ai fini retributivi l’effettivo svolgimento delle mansioni non solo l’inquadramento formale, l’erogazione del salario accessorio non può essere pretesa se l’attività non viene materialmente svolta”*, precisato altresì che *“giusta deliberazione di C.d.A. n. 39/2025 (avente ad oggetto l’approvazione della proposta di riordino dell’organigramma aziendale) e successiva Determinazione direttoriale n. 73/26, la filiale nidi risulta inquadrata nella Macrostruttura 2 dell’Azienda Speciale che prevede un Responsabile di Macrostruttura di Livello Quadro ed un Capo area coordinamento pedagogico inquadrato al Livello 1 per il ché sono queste le due figure che esercitano la funzione di coordinamento del personale”*;

Sottolineato che con Ricorso ex art. 414 c.p.c. (accertamento e condanna al pagamento di differenze retributive a titolo di salario accessorio per funzioni di coordinamento ex art. 43 CCNL UNEBA), notificato in data 11.06.2026 (Prot. n. 7035) nell’interesse della sola Dott.ssa V.M. patrocinata dall’Avv. Matteo Tresca, l’Azienda Speciale veniva evocata in giudizio dinanzi al GUL del Tribunale di Pescara rassegnate le seguenti conclusioni: *Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale: accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Viani Martina a percepire il salario accessorio per funzioni di coordinamento previsto dall’art. 43 del CCNL UNEBA, a far data dal 1° novembre 2022 e per tutta la durata dell’incarico. Per l’effetto: condannare l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.432,64 lordi a titolo di differenze retributive per il suddetto salario accessorio maturato dal 1° novembre 2022 ad oggi, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all’esito dell’istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c. In via istruttoria: a conferma dei conteggi redatti dall’Ufficio Vertenze della C.G.I.L. di Montesilvano, prodotti in allegato al presente ricorso quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in ipotesi di contestazione degli stessi, si indica a testimone il Sig. D. A. domiciliato presso la C.G.I.L. di Pescara, alla via Benedetto Croce n. 108. In ipotesi di contestazione dei suddetti conteggi, si chiede ammettere CTU contabile volta a stabilire l’esatta entità e, quindi, quantificazione degli emolumenti rivendicati, spettanti alla ricorrente in relazione all’intero periodo di attività lavorativa sopra specificato. Con la più ampia riserva di ulteriori deduzioni ed istanze, anche istruttorie, all’esito della costituzione in giudizio della società resistente. Si dichiara espressamente che il valore del presente procedimento è pari ad € 2.432,64 e che lo stesso è esente da contributo unificato, ai sensi dell’art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15.07.2011, n. 111, come da dichiarazione a firma della ricorrente”*.

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" Centralino 085.4481500 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682 Codice Fisc.

91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice IPA: asissm

Evidenziato che con Decreto di fissazione della udienza di discussione n. cronol. 2802/2026 del 05/06/2026 (RG n. 933/2026), il G.L., Dott. Andrea Pulini, fissava *“per la comparizione delle parti davanti a sé l’udienza di discussione del 04/02/2027 ore 09:20, onerando la parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto alla controparte nel termine di 10 giorni dal presente provvedimento. Avverte la parte resistente che, ai sensi dell’art.416 c.p.c., si dovrà costituire almeno 10 giorni prima mediante deposito di memoria difensiva, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le proprie difese, ivi compresa l’indicazione dei mezzi di prova, richiamando altresì il disposto dell’art.121 c.p.c. che stabilisce che tutti gli atti del processo devono essere redatti “in modo chiaro e sintetico”. Visto l’art.127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi) c.p.c.; DISPONE che la prossima udienza come sopra fissata venga tenuta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite l’applicazione Microsoft Teams, già valutata idonea dalla DGSIA-Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Ciascun difensore dovrà depositare telematicamente, almeno 5 giorni prima dell’udienza, una nota in cui indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) ed un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento (o, nell’eventualità di una sostituzione o di delega ad un domiciliatario, quelli del difensore che parteciperà all’udienza da remoto); specificando altresì l’indirizzo di posta elettronica con il quale essi (ed eventualmente i propri assistiti) si sono registrati a Microsoft Teams, al fine di consentire una più agevole identificazione all’apertura della videoconferenza; l’udienza da remoto in videoconferenza verrà tenuta osservando la seguente PROCEDURA alla data ed ora sopra indicate i procuratori delle parti (nonché le parti, nei casi infra specificati), muniti di PC dotato di videocamera e microfono (ovvero di dispositivo mobile –smartphone o tablet- preventivamente posizionato in modo idoneo), dovranno aprire il seguente link della c.d. stanza virtuale, assegnata al sottoscritto Magistrato dal Ministero della Giustizia-DGSIA ...”*

Fatto rilevare che è necessario costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Pescara Sez. Lavoro, allibrato al n. 933/2026 R.G. per resistere alla pretesa avversaria e, a tal fine, posto che la questione è già stata oggetto di disamina nell’ambito del contratto di consulenza stragiudiziale in essere con lo Studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati, è stato richiesto un preventivo di spesa all’avv. Fabrizio Colasurdo il quale ha dichiarato di ritenere necessario avvalersi dell’ausilio -in codelega- dell’avv. Raffaella Di Giovanni del Foro di Pescara, precisando che tale codelega non comporterà alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Speciale;

Richiamata la Determinazione direttoriale n. 70 del 26.01.2021 con cui si è provveduto ad aggiornare l’Elenco aperto di Avvocati del libero Foro, già istituito con Determinazione n. 28 in data 28.01.2019, cui affidare, all’occorrenza, incarichi di assistenza e rappresentanza dell’Azienda Speciale;

Fatto rilevare che nell’albo, approvato con la predetta determinazione direttoriale, sono presenti gli Avvocati Fabrizio Colasurdo e Raffaella Di Giovanni, già edotti della vicenda in ragione del supporto fornito in sede stragiudiziale, il che comporta un importante risparmio di risorse ed una maggiore efficacia dell’azione da esperire;

Ritenuto congruo - siccome calcolato con riferimento al pertinente scaglione di valore per controversie da € 1.100,01 a € 5.200,00 (valore della causa: € 2.432,64) con ‘Fase di Studio’ parametrizzata sui valori minimi di tabella in quanto l’attività di analisi e approfondimento della controversia è stata parzialmente già svolta e assorbita nella precedente fase stragiudiziale - il preventivo di spesa indicato dai Professionisti avv.ti Fabrizio Colasurdo e Raffaella Di Giovanni quale corrispettivo della propria prestazione professionale relativo al succitato procedimento pari ad € 1.278,00 oltre rimborso forfettario al 15% (€ 191,70), CPA al 4% (€ 58,79) ed Iva al 22% (€ 336,27), per un totale di complessivi € 1.864,76 (al lordo della ritenuta d’acconto);

Dato atto che:

- trattasi di affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1, lett. b) e che i Professionisti possono vantare documentate pregresse esperienze idonee all'espletamento dell'incarico in oggetto;
- la presente procedura si è svolta in modalità telematica sul portale gare "Tuttogare" tramite il quale è stato regolarmente ottenuto il seguente CIG del valore di € 1.528,49 (IVA esclusa): **BC1CC447DB**;

Visti: lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570/2014;

A mente della Legge n. 190/2012 e del D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28.01.2026;

DETERMINA

1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;
2. Di conferire agli avv.ti Fabrizio Colasurdo del Foro di Torino e Raffaella Di Giovanni del Foro di Pescara l'incarico di rappresentanza ed assistenza dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano nel giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Pescara Sez. Lavoro, allibrato al n. 933/2026 R.G.
3. Di stabilire che l'incarico in oggetto è stato assegnato a seguito della valutazione di congruità e convenienza del preventivo di spesa trasmesso dai Professionisti al quale è stato conferito il mandato, il quale deve essere inteso come onnicomprensivo di ogni onere connesso, ivi compresi quelli di domiciliazione, salva diversa quantificazione a fronte di ulteriori spese ove sostenute;
4. Di precisare che le somme dovute a titolo di corrispettivo saranno erogate solo a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, con esatta indicazione del CIG;
5. Di demandare alla Macrostruttura competente gli adempimenti consequenziali;
6. Di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e notificato a mezzo protocollo ai destinatari.

II RUP:

dr.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

dr. Eros Donatelli